

COMETA: CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione e l'informazione costituiscono elementi essenziali per il buon funzionamento del fondo e per la migliore soddisfazione delle aspettative previdenziali degli associati. A tal fine Cometa si impegna a fornire comunicazioni ed informazioni orientate ai principi di massima diffusione, trasparenza e tempestività secondo i principi, le regole e le finalità contenuti nel presente Codice di autodisciplina di cui Cometa ha deciso di dotarsi.

1. Cometa è il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini. Nasce dall'accordo sindacale tra le Parti Istitutive - Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, Fismic- del 10 Marzo 1997 ed è costituito quale Associazione ai sensi dell'art.12 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. n 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche. E' iscritto al registro dei fondi pensione con il n.61.
2. Scopo esclusivo di Cometa è l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari a quelli erogati dal sistema obbligatorio pubblico. Cometa non ha fini di lucro.
3. L'adesione a Cometa da parte dei lavoratori, così come la scelta del comparto di appartenenza, è libera e volontaria ed è preceduta da adeguata informazione. Nessun soggetto è autorizzato a sollecitare la raccolta di adesioni a Cometa o a fornire consulenza ed informazioni richiedendo compensi e o percentuali.
4. Le Parti Istitutive e per loro tramite le aziende e i rispettivi uffici del personale e le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali, nonché i fornitori ed eventuali parti terze che collaborano con Cometa, aderiscono al presente Codice di autodisciplina con l'obiettivo di favorire un'informazione corretta e coerente con le finalità sociali e previdenziali del fondo.
5. Le Parti Istitutive, le aziende e le rappresentanze sindacali, collaborano con Cometa al fine del conseguimento ottimale degli scopi propri di Cometa fornendo informazioni ed assistenza ai lavoratori che ne faranno richiesta nell'ambito di quanto previsto dagli accordi sindacali, dallo Statuto, dalle norme operative e dal presente Codice di autodisciplina.
6. Il compito di verificare la corretta applicazione del presente codice di autodisciplina e delle norme emanate da Covip sugli annunci pubblicitari delle forme pensionistiche complementari è attribuito al Comitato per il Controllo interno.

PRINCIPI

7. Tutta la comunicazione relativa a Cometa, alle sue caratteristiche e al suo andamento è esclusivamente orientata a supportare l'assunzione di scelte consapevoli da parte degli aderenti in essere e potenziali.
8. La comunicazione deve sempre dare un quadro corretto e il più possibile esaustivo delle opportunità e delle caratteristiche di Cometa - e dei suoi comparti - evidenziando contestualmente i benefici, i rischi, i costi e le condizioni ad essi connessi.
9. Le informazioni sul fondo, sul suo andamento e sulle caratteristiche dei suoi comparti vengono rilasciate da Cometa solo dopo l'approvazione ufficiale da parte dei preposti organismi interni e, se del caso, da parte degli organismi di vigilanza. Le Parti Istitutive collaborano con Cometa alla diffusione di dette informazioni.
10. I rendimenti dei comparti non sono garantiti, salvo laddove espressamente indicato. Cometa è responsabile di predisporre gli strumenti e le attività di comunicazione volti a creare una corretta informazione sui diversi comparti – ognuno contraddistinto da un chiaro profilo di rapporto rischio/rendimento- ai quali i lavoratori possono aderire.
11. I diversi profili di rischio / rendimento dei comparti devono sempre essere presentati in modo organico ed esaustivo. Tali profili fanno esplicito riferimento alle caratteristiche tecniche del comparto .
12. Ogni simulazione o proiezione sul rendimento di Cometa e dei comparti -da chiunque effettuata, riferita a situazioni standard o costruita su dati relativi ad un singolo individuo- **non costituisce previsione** e deve essere accompagnata da esplicita dichiarazione in tal senso; devono, in ogni caso, essere chiaramente indicate le ipotesi assunte ed evidenziata la fonte di elaborazione.
13. Le valutazioni delle attese di prestazioni pensionistiche complementari terranno conto esclusivamente delle caratteristiche tecniche dei comparti e della contribuzione passata e attesa sia per il sistema pubblico che complementare.
14. Ogni singolo aderente è titolare esclusivo della scelta del comparto cui intende aderire e, pertanto, nessun altro soggetto può in nessun modo decidere o prescrivere la scelta del comparto per conto dell'aderente.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

15. Le Comunicazioni ufficiali di Cometa sono predisposte da Cometa stessa ed è fatto divieto agli altri soggetti di produrre materiali che inducano l'errata percezione di una comunicazione ufficiale. Nessuna informazione o comunicazione può modificare, correggere, o interpretare parzialmente o arbitrariamente dati forniti ufficialmente da Cometa e approvati dai competenti organismi di vigilanza. Gli strumenti ufficiali di comunicazione di Cometa sono
- Le circolari e le comunicazioni periodiche ufficiali
 - Il sito www.cometafondo.it
 - Cometamatica
 - CometaNews
 - Il bilancio ed i relativi allegati
 - Il prospetto informativo e la scheda di adesione
16. Marchio e logotipo di Cometa, sia in forma aggregata sia in forma disgiunta, sono di esclusiva proprietà di Cometa.
- a) Gli altri soggetti che aderiscono al presente codice possono farne uso per la realizzazione di materiali ed iniziative di informazione (tecnica),
- dandone comunicazione a Cometa,
 - auto certificando il rispetto del presente Codice di autodisciplina,
 - accettando che il Comitato dei Garanti nominato da Cometa censuri eventuali comunicazioni non rispettose di questo codice dandone notizia sul sito di Cometa e prescrivendo le opportune attività volte a ripristinare una informazione corretta,
 - riportando una chiara e inequivocabile identificazione della fonte, assumendosi integralmente la responsabilità della propria autonoma azione nonché del rispetto del presente codice di autodisciplina.
- b) Le Parti Istitutive possono richiedere la preventiva autorizzazione a Cometa per farne uso in attività straordinarie con ampie finalità informative e Cometa è tenuta ad autorizzare – e a dare il proprio supporto per quanto possibile - qualora le finalità siano quelle di Cometa stessa e venga rispettato il presente Codice di autodisciplina.
17. Le informazioni finanziarie sui comparti nonché eventuali confronti tra i comparti stessi o con altri prodotti finanziari devono essere sempre comunicati
- Evidenziando i parametri oggettivi previsti dalla scheda informativa o dai prospetti obbligatori
 - Evidenziando con chiarezza i periodi di riferimento
 - Utilizzando termini di confronto notori e di uguale tipologia
 - In modo omogeneo rispetto ai costi e al trattamento fiscale.
18. Le Parti Istitutive – ed in particolare le aziende e le rappresentanze sindacali - si impegnano al rispetto del presente codice di autodisciplina
- I fornitori e le parti terze che collaborano con Cometa si impegnano al rispetto del Codice ed in particolare a non utilizzare nessuno strumento o attività di Cometa per finalità diverse da quelle di Cometa stessa e a rispettare i più elevati standard di protezione della privacy.
19. Il presente codice di autodisciplina, sottoscritto dalle Parti Istitutive, costituirà, ai fini delle regole di comunicazione, parte integrante degli impegni contrattuali di tutti i fornitori ed eventuali parti terze di Cometa.